



PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI FINALIZZATE AD ATTIVITÀ DI WELFARE CULTURALE, SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE, FORMAZIONE, PROMOZIONE SOCIALE SUL TEMA DELLA CULTURA COME STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

TRA

I **Parchi Archeologici di Crotone e Sibari**, di seguito denominati "Parchi" o "Istituto", con sede legale presso il Museo Nazionale della Sibaritide, Loc. Casabianca snc, Cassano all'Ionio (CS), C.F. 94036550781, rappresentati del Direttore, dott. Filippo Demma;

E

l'**Associazione Mondiversi ETS**, di seguito denominata "Associazione", con sede legale a Corigliano-Rossano - Scalo di Corigliano, in via Montessori snc, C.F. 97011930787, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante dott. Antonio Gioiello, ente gestore del Centro Antiviolenza Fabiana, di seguito denominato "CAV", rappresentato dalla responsabile, dott.ssa Luigia Rosito.

Nel seguito congiuntamente indicati come "Parti".

VISTO

- l'art. 15 della Legge 241/1990 ss.mm.ii, il quale stabilisce che "(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, recante *Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali*, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (di seguito denominato "Codice"), che impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. del Codice, il quale stabilisce che "la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura" e che "la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale";
- l'art. 111 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., il quale stabilisce, altresì, che "Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella

- messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati";
- l'art. 112, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., il quale stabilisce che "lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategia ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica";
 - l'art. 112 c. 9 del D.Lgs. 42/2004 "Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica", che prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
 - il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, recante *Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo* convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106;
 - il D.M. 113/2018 riguardante "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale";
 - il D.P.C.M 169/2019 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo, degli organi di diretta collaborazione del ministero e dell'organismo indipendente di valutazione delle performance", entrato in vigore il 5 febbraio 2020;
 - il DM 28 gennaio 2020, n. 21, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, nonché l'allegato 2 del citato decreto ministeriale, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei, tra cui il Parco archeologico di Sibari;
 - il DM 28 gennaio 2020 n. 22, recante *Modifiche al decreto 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale"*;
 - il DL 1° marzo 2021 n. 22, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, in particolare l'art. 6 comma 1;
 - la nota DG-MU prot. N. 10128 del 10.06.2022, recante *Attribuzioni funzionali Direttori Generali Musei*;
 - il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", in vigore dal 18/05/2024;
 - il D.M. n. 270 del 05 settembre 2024 del MIC, di "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";
 - i DM n. 51, 53 e 53 del 9 febbraio 2024, con i quali il Parco archeologico di Sibari ha cambiato denominazione in Parchi archeologici di Crotone e Sibari, comprendendo fin da subito le seguenti sedi:
 - Museo archeologico nazionale di Crotone;
 - Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotone;
 - Castello Carlo V - Crotone;
 - Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);
 - Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
 - Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
 - Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);
 - la normativa contro la violenza di genere, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul;
 - la Legge 119/2013 recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere*;

- la Legge 69/2019 "Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere";
- che, in attuazione dell'esito del principio di sussidiarietà orizzontale, esplicitamente recepito e valorizzato dalla disciplina nazionale di settore, sono state sviluppate proficue sinergie collaborative con enti del Terzo Settore e Associazioni no profit iscritte negli appositi registri, capaci di valorizzare la cultura scientifica, il patrimonio archeologico e l'identità del territorio tramite la co-progettazione.

PREMESSO CHE

- i Musei possono diventare un antidoto alle distorsioni culturali in cui l'esercizio della violenza su un essere umano in quanto donna affonda le proprie radici;
- i Musei possono essere rifugi di consapevolezza per ritrovare il senso della figura femminile nella storia;
- è volontà delle Parti promuovere iniziative di welfare culturale, valorizzazione, sensibilizzazione, prevenzione, formazione, educazione, ricerca, promozione sociale orientate al rispetto tra i sessi, alla non discriminazione, alla parità tra i generi, alla non violenza, ispirate al proprio patrimonio materiale e immateriale;
- il Parco è impegnato, in seno alle azioni culturali promosse e nel quadro dei rapporti con le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio, a promuovere la cultura della legalità e della parità di genere contro ogni forma di violenza, sopraffazione, odio e pregiudizio;
- la violenza contro le donne costituisce la più diffusa violazione dei diritti umani e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà;
- la violenza contro le donne si sviluppa soprattutto nell'ambito familiare e coinvolge donne di ogni estrazione e livello culturale, provocando gravi danni fisici e psicologici;
- la violenza contro le donne si presenta, generalmente, come una combinazione di maltrattamenti fisici, sessuali, psicologici ed economici, con episodi che si ripetono nel tempo e tendono ad assumere forme di gravità sempre maggiori;
- il fenomeno risulta drammaticamente di ampia portata, come rilevato dalle ricerche e dalle analisi statistiche effettuate a livello nazionale e locale e dal ripetersi di tragici accadimenti di femminicidio e fatti di violenza di genere anche in Calabria, nella fattispecie in Sibaritide;
- il diffuso fenomeno della violenza nei confronti delle donne in tutte le sue manifestazioni (fisica, psicologica, economica e sessuale) rappresenta un tema di particolare delicatezza e gravità;
- vi è una notevole discrepanza fra l'entità del fenomeno e il numero di donne che si rivolgono agli enti e ai servizi del territorio (forze dell'ordine, servizi sociali, servizi sanitari, ospedali);
- quando attivati, i percorsi di sostegno e di aiuto alla donna sono frammentari e non sempre progettati in maniera integrata e coordinata tra loro, determinando disorientamento nella donna e complicando la definizione del singolo percorso d'uscita dalla situazione di violenza in essere;
- gli enti ed i servizi del territorio hanno difficoltà di collaborazione e mancano protocolli condivisi d'intervento sulle violenze ed i maltrattamenti;
- è necessario implementare sul territorio della Sibaritide azioni - anche di carattere culturale - che migliorino la qualità degli interventi e dei servizi offerti, creino consapevolezza e conoscenza per prevenire e contrastare più efficacemente il fenomeno;
- tra i giovani adolescenti le dinamiche relazionali tra pari e tra maschi e femmine si costruiscono sulla base di orientamenti e di convinzioni culturali;
- è necessario attuare azioni di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere tra i minori, coinvolgendo le comunità educanti scolastiche, dove il disagio si manifesta in modi diversi;

- la Regione Calabria - in attuazione della Legge 4 aprile 2001 n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", della legge regionale del 21 agosto 2007 n. 20, recanti "Disposizioni per la promozione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne in difficoltà", nonché della Legge Regionale n. 23/2002 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" - promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare la violenza di genere;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Sibari, come da ultimo approvato con D.M. 15 del 17/01/2023 del Ministro della Cultura, prevede all'art. 2 comma 4 che "il Parco è un soggetto di ricerca, di crescita e di diffusione di conoscenze e centro per l'interpretazione della memoria storica e della cultura archeologica, che concorre al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica Italiana, nell'ambito della sua adesione all'Unione Europea e alla preservazione dei valori universali proclamati dall'Unesco";
- nonché al successivo comma 5 che "il Parco provvede ad assicurare ed ad accrescere conoscenza, tutela e valorizzazione dell'area archeologica di Sibari, degli spazi espositivi e delle collezioni museali a esso affidate attraverso programmi e progetti di ricerca nel settore dell'archeologia e degli ambiti scientifici connessi alla sua attività con risorse interne ed esterne";
- l'art. 3 "Finalità e attività" stabilisce, al comma 2, che "Per l'espletamento della propria missione, il Parco provvede allo svolgimento delle seguenti attività", tra le quali le lett. c) ed h) prevedono l'attuazione di "progetti e programmi di conservazione, restauro, manutenzione, catalogazione, valorizzazione (anche digitale) dei beni culturali mobili e immobili di competenza, anche istituendo rapporti di collaborazione con enti, istituti di ricerca e soggetti pubblici e privati italiani e stranieri";
- la successiva lett. r) prevede, altresì, che il Parco "collabora con enti o istituzioni di qualsiasi natura giuridica per il conseguimento degli scopi dell'istituto, attraverso la stipula di specifiche convenzioni";
- l'Associazione tra le proprie finalità statutarie "promuove e gestisce progetti, strutture e centri diurni e residenziali per ex detenuti, donne o minori vittime di violenza, maltrattamento, abuso; bambini esposti a rischio di incuria, abbandono ed emarginazione, coinvolgimento in attività illecite";
- l'Associazione il 1° ottobre 2013 ha aperto con propria determinazione il Centro Antiviolenza Fabiana, intitolato alla giovane Fabiana Luzzi, di Corigliano Calabro (CS), vittima di femmineicidio;
- lo Statuto dell'Associazione prevede all'art. 3 che "l'associazione è indipendente, aconfessionale e apartitica, rifiuta ogni forma di violenza, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione promuove e difende i diritti civili, i diritti umani ed i diritti dei minori; contrasta ogni forma di violenza contro i bambini/le bambine, gli/le adolescenti, le donne; contrasta ogni forma di discriminazione; promuove la cultura di genere, la valorizzazione dell'identità femminile, l'affermazione culturale, professionale e politica delle donne, lo sviluppo delle pari opportunità e l'eliminazione degli stereotipi di genere; promuove la cultura, dell'arte e del patrimonio artistico e culturale del territorio e del paesaggio; rafforza la difesa delle Istituzioni e delle libertà democratiche e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
- prevede all'art. 4 lettera c) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"; alla lettera d) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni; alla lettera e) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo". Alla lettera f) "formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- per come indicato all'art. 4 lettera a) "promuove iniziative a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari"; alla lettera e) "persegue la protezione della

persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del patrimonio architettonico ed artistico"; alla lettera t) "stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguono gli stessi scopi e finalità"; alla lettera v) "svolge attività editoriale e produce, distribuisce, diffonde materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, inerente lo scopo e le finalità sociali"; alla lettera w) "svolge ed organizza in proprio o con la collaborazione di altri organismi pubblici o privati seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni attinenti allo scopo sociale ed alle finalità dell'associazione"; alla lettera x) "gestisce e promuove attività di beneficenza, di assistenza sociale, socioassistenziali, sociosanitarie, culturali ed economiche ed ogni altra iniziativa inerente lo scopo sociale e le finalità dell'associazione"; alla lettera y) "produce stampati, anche periodici, materiale di ogni genere di comunicazione istituzionale attinente lo scopo sociale"; alla lettera z) "stipula con enti pubblici e privati contratti e convenzioni";

CONSIDERATO

- che in attuazione della L. 133/2020 recante la «ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005», il Parco intende promuovere un approccio integrato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli e sviluppare un'azione congiunta tra autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile nonché incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche con organizzazioni interessate alla conservazione del patrimonio culturale pubblico;
- le finalità dell'Istituto di dare corso alla promozione di forme di collaborazione con altre istituzioni, pubbliche o private, esistenti sul territorio, che condividano il comune interesse alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e alla diffusione della conoscenza dello stesso in forma più ampia possibile;
- che l'Istituto ha il compito di promuovere accordi e convenzioni con le Istituzioni volte a valorizzare il patrimonio e ad incrementare il numero di visitatori nelle proprie sedi;
- l'unitarietà di intenti, di obiettivi strategici e di approccio metodologico, le parti, ciascuna per la propria competenza, intendono favorire e sostenere processi e programmi comuni di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, educazione sociale, didattica partecipata;
- la necessità di definire le modalità di attuazione e le procedure operative per l'organizzazione di un Concorso-Mostra dal titolo "DONNA", che prevede la partecipazione degli studenti e delle studentesse di Corigliano Rossano e del territorio con una rappresentazione artistica (pittorica, scultorea, ecc) della donna, del concetto del rispetto e della non violenza;
- la disponibilità dei Parchi a coordinare la direzione artistico-scientifica del Concorso-Mostra, con il quale si è strutturata una collaborazione per le reciproche iniziative.

TUTTO QUANTO IN PREMESA VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e ambiti operativi

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Il presente Protocollo di Intesa è volto a regolamentare modalità organizzative e gestionali per l'organizzazione di un Concorso-Mostra dal titolo "DONNA", che prevede la partecipazione degli studenti e delle studentesse di

Corigliano Rossano e del territorio con una rappresentazione artistica (pittorica, scultorea, ecc.) della donna, del concetto del rispetto e della non violenza.

Il 25 novembre di ogni anno viene celebrata la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita il 17 dicembre 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In tale ricorrenza, dal 2013 il Centro Antiviolenza Fabiana organizza eventi culturali di sensibilizzazione, coinvolgendo tutti i cittadini di Corigliano-Rossano, soprattutto gli studenti.

In continuità con gli anni precedenti, l'Associazione Mondiversi e i Parchi, al fine di promuovere iniziative ed eventi di carattere culturale e di sensibilizzazione al contrasto della violenza sulle donne, intendono organizzare nello specifico, un Concorso-Mostra dal titolo DONNA. Il Concorso-Mostra prevede la partecipazione degli studenti e delle studentesse di Corigliano Rossano e del territorio con una rappresentazione artistica (pittorica, scultorea, ecc) della donna, del concetto del rispetto e della non violenza.

Delle opere presentate ne verranno selezionate circa 30, che faranno parte della Mostra "DONNA" che sarà inaugurata il 25 novembre presso il Castello Ducale di Corigliano. La mostra nei mesi successivi sarà itinerante e esposta nelle scuole e nei luoghi simbolo della Città di Corigliano Rossano. Il progetto si concluderà l'8 marzo 2025 con l'esposizione della mostra presso le sale del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide.

Il Concorso-Mostra prevede la premiazione con targhe e premio in denaro per il 1°, il 2° ed il 3° classificato. La direzione artistico-scientifica del Concorso-Mostra è affidata ai Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, con il quale si è strutturata una collaborazione per le reciproche iniziative. La partecipazione del Parco Archeologico di Sibari garantisce all'iniziativa visibilità nazionale al progetto.

Art. 3 – Impegni comuni

Le parti si impegnano a promuovere un'azione integrata e condivisa volta a favorire la cooperazione e la massimizzazione dei risultati. Le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal presente protocollo ed attivare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi individuati nell'art. 2, convenendo sulla necessità di definire regole condivise e strumenti comuni tali da valorizzare le reciproche competenze ed esperienze in una visione di cooperazione volta al raggiungimento delle finalità.

Art. 4 – Competenze delle parti sulle attività

Ai sensi del presente accordo, le competenze in merito all'organizzazione del Concorso Mostra "DONNA" sono così stabilite:

- a) I Parchi rimangono competenti ad individuare presso il Museo Nazionale della Sibaritide le sale per l'esposizione della mostra temporanea;
- b) I Parchi forniranno l'accesso a titolo gratuito della Sala Conferenza per le attività connesse alla chiusura del Concorso-mostra;
- c) I Parchi avranno la direzione tecnico-scientifica del Concorso-Mostra.
- d) L'Ass. Mondiversi ETS si occuperà della promozione del progetto presso le scuole di secondo grado e dei relativi accordi per permettere la partecipazione degli studenti;
- e) L'Ass. Mondiversi ETS si occuperà di individuare le sedi che ospiteranno la mostra itinerante e del trasporto delle opere stesse;
- f) La commissione giudicatrice sarà formata da 2 componenti dei Parchi e da 1 componente dell'Ass. Mondiversi ETS;
- g) L'allestimento della mostra per la giornata finale prevista per l'8 marzo 2025 presso il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, sarà interamente curato dall'Ufficio Mostre e Eventi dei Parchi;
- h) La comunicazione dell'evento sarà affidata interamente all'Ufficio Comunicazione dei Parchi.

Art. 5 – Modalità di collaborazione e specifici impegni delle Parti

Al fine di meglio garantire la massima efficacia alle azioni da intraprendere in funzione degli obiettivi condivisi, le parti si impegnano nel rispetto della reciproca collaborazione ad ulteriori e specifici impegni.

I PARCHI

1. **Mettono** a disposizione parte dei locali di propria competenza per gli allestimenti della mostra temporanea e di tutti gli eventi ad essa collegati. La momentanea presa in consegna delle opere artistiche esposte verrà formalizzata in occasione del trasporto delle stesse. Restano a carico dell'Associazione gli oneri connessi alla movimentazione e al trasporto delle opere.
2. **Selezioneranno**, in accordo con l'Associazione, n. 30 opere che faranno parte della Mostra;
3. **Esamineranno**, in accordo con l'Associazione, le opere per decretare gli studenti vincitori del Concorso;
4. **Cureranno**, in occasione della giornata conclusiva che si terrà presso il Museo archeologico nazionale della Sibaritide l'Asta di beneficenza a favore dell'Associazione Mondiversi ETS e del Centro Antiviolenza Fabiana nella quale le opere selezionate verranno appunto messe all'asta;
5. **Organizzeranno** l'attività di promozione e comunicazione dell'iniziativa;

L'ASSOCIAZIONE MONDIVERSI ETS

1. **Instaurerà** le convenzioni con le scuole di secondo grado per la partecipazione degli studenti;
2. **Organizzerà** giornate di sensibilizzazione nelle scuole sul tema della violenza di genere;
3. **Selezionerà**, in accordo con i Parchi, n. 30 opere che faranno parte della Mostra;
4. **Esaminerà**, in accordo con i Parchi, le opere per decretare gli studenti vincitori del Concorso
5. **Gestirà** la raccolta ed il trasporto delle opere nella mostra itinerante.

Le parti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente accordo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 – Coordinamento

Per l'attuazione e la gestione delle attività previste dal Protocollo, le Parti designano ciascuna un proprio referente in persona di

Per i Parchi Dott.ssa Antonella Rosa SAPONARA

Per L'Associazione Mondiversi Dott.ssa Sonia Leonino

Le attività di coordinamento saranno assicurate mediante la partecipazione ai tavoli di coordinamento concordati preventivamente tra le parti.

Art. 7 – Effetti, Decadenza e Durata

Il presente Protocollo di intesa ha una durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabile non tacitamente, esclusivamente per iscritto, su accordo delle parti.

Art. 8 – Modifiche

È fatta salva la facoltà per le parti di proporre aggiornamenti, revisionare i contenuti o modificare i termini temporali del Protocollo convocando un apposito tavolo di confronto.

Art. 9 – Proprietà intellettuale e pubblicazioni

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i data base e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa, per l'eventuale sfruttamento commerciale degli stessi, dovrà essere depositata congiuntamente nel rispetto dei Regolamenti interni (?) delle parti. Resta fermo che gli autori e/o inventori delle predette opere d'ingegno, nell'ambito delle attività svolte in base al Protocollo, mantengono il diritto morale ad essere riconosciuti come tali e citati nelle fonti. Le parti potranno in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno e per finalità correlate alla propria missione istituzionale, i sopra detti risultati. Le parti potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione social e/o esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o altro.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso, con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte. Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 11 – Codice etico e di comportamento parti (ove previsto)

Le parti dichiarano di aver preso visione del codice etico e del codice di comportamento emanati da ciascuna delle parti e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibile con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevoli che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento danni.

Per I Parchi Archeologici di Crotone e Sibari

Il Direttore dott. Filippo Demma



Per l'Associazione Mondiversi ETS

Il Presidente dott. Antonio Gioiello



Associazione MONDIVERSI ETS
IL PRESIDENTE
ANTONIO GIOIELLO